

Se l'assegno è versato direttamente al figlio maggiorenne, è lui il legittimato passivo in caso di domanda di modifica

Trib. Torino, sez. VII civ., decreto 11 aprile 2016 (Pres. Castellani, rel. Carbonaro)

Conflitti familiari – Clausole di separazione o divorzio che prevedano il versamento diretto dell'assegno in favore del figlio maggiorenne – Richiesta di revisione – Legittimazione passiva – Figlio maggiorenne – Sussiste

In materia di conflitti familiari, legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussiste fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore. A fronte di condizioni di separazione o divorzio che prevedano ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente già allora non convivente con l'altro genitore, dando luogo così ad un'eccezionale ipotesi di attribuzione giudiziale di un diritto ad un terzo che non ha partecipato al processo, la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto da o contro il figlio maggiorenne stesso, legittimato in via esclusiva in quanto non convivente con il genitore e già individuato "a monte" come creditore esclusivo dell'obbligazione di pagamento.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO

Con sentenza depositata il ..2009 il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.

La sentenza prevedeva, recependo conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, un contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli gemelli ZZ e TT, già allora maggiorenni e residenti all'estero, di 1.050 euro mensili da versare "a ciascuno di loro", nonché un assegno divorzile a favore dell'odierna convenuta di 4.000 euro mensili.

Con ricorso depositato il ..2015 il ricorrente, dopo aver allegato la raggiunta indipendenza economica dei due figli, il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta che avrebbe rafforzato la sua attività imprenditoriale nonché un deterioramento delle proprie condizioni economiche alla luce della nascita di un terzo figlio e del matrimonio con [omissis], ha domandato a questo Tribunale di revocare il contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni e di ridurre l'assegno divorzile a 2.000 euro mensili.

La convenuta si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento dei due figli e l'infondatezza della domanda di riduzione dell'assegno divorzile, con conseguente domanda di conferma della sentenza di divorzio.

Le parti sono state sentite all'udienza del ..2016 e hanno ulteriormente contraddetto attraverso il deposito di memorie conclusive e di replica nei termini loro concessi dal Giudice Relatore.

Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.

La causa è matura per la decisione, non occorrendo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni deve ritenersi correttamente formulata, evincendosi in modo chiaro dal tenore della comparsa, ancorché non sia stata riprodotta nelle conclusioni, ed è fondata per le ragioni che seguono.

L'art. 337-septies c.c. dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente "*salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto*".

Questo Tribunale, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 11320/2005; Cass. 4296/2012; Cass. 22951/2012; Cass. 359/2014; Cass. 18869/2014), ritiene che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussista fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore.

E se è vero che, in caso di procedimento di modifica di condizioni di separazione o divorzio occorse allorché il figlio era ancora minorenne ovvero che individuassero il genitore convivente come creditore dell'assegno, potrebbe discutersi se, anche in caso di sopravvenuto venir meno della convivenza col figlio maggiorenne, permanga la legittimazione passiva del genitore a resistere alla domanda di revoca del contributo, in quanto domanda diretta a modificare un titolo giudiziale che attribuiva il diritto a ricevere l'assegno al predetto genitore, ritiene, invece, questo Tribunale che, a fronte di condizioni di separazione o divorzio che prevedessero *ab origine* il versamento diretto dell'assegno *ex art. 337-septies c.c.* al figlio maggiorenne economicamente non indipendente già allora non convivente con l'altro genitore, dando luogo così ad un'eccezionale ipotesi di attribuzione giudiziale di un diritto ad un terzo che non ha partecipato al processo, in tali casi, orbene, la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto da o contro il figlio maggiorenne stesso, legittimato in via esclusiva in quanto non convivente con il genitore e già individuato "a monte" come creditore esclusivo dell'obbligazione di pagamento.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la sentenza di scioglimento del matrimonio di cui l'odierno ricorrente chiede la revisione prevedeva (pag. 6), recependo l'accordo delle parti, il versamento dei contributi al mantenimento direttamente ai figli già allora maggiorenni e residenti all'estero (e non conviventi con la madre, residente in ..), individuando pertanto già all'epoca i figli come destinatari esclusivi dell'obbligo di pagamento a carico del padre.

Con il ricorso che ha dato avvio al presente procedimento, il ricorrente ha prospettato la permanenza della situazione di non convivenza dei figli con la madre, avendo allegato la residenza di ZZ in .. e di TT negli ... Ne consegue, pertanto, che la legittimazione a resistere alla domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non conviventi con la convenuta spetta esclusivamente a questi ultimi, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta YY.

Quanto, invece, alla domanda di riduzione dell'assegno divorzile, per la quale naturalmente la convenuta è passivamente legittimata, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La nascita di un ulteriore figlio del ricorrente in data ..2009 è irrilevante in quanto già nato nel momento in cui le parti hanno precisato conclusioni conformi nel procedimento di divorzio (..2009, pag. 5 sentenza divorzio, doc. 4 convenuta), sicché trattasi di circostanza già presa o da prendersi in considerazione nella concordata determinazione dell'assegno divorzile. L'aumento del costo di mantenimento del figlio, ora di sette anni, è stato meramente e genericamente allegato e pertanto, in difetto di prova di significativo aumento di spese, non costituisce motivo per ritenere mutato il rapporto tra le condizioni economiche delle parti risultante dalla sentenza di divorzio.

Parimenti irrilevante è il matrimonio con [omissis] il ...2010, madre del terzo figlio del ricorrente, in quanto, pur ammettendosi che costei sia fonte di nuovi oneri finanziari per il ricorrente – circostanza peraltro meramente e genericamente allegata –, tali nuovi oneri sussistevano già, nel caso, al momento della sentenza di divorzio, avendo il ricorrente con costei concepito il figlio nato nel gennaio 2009.

Infine, le allegazioni circa il miglioramento delle condizioni economiche della convenuta sono prive di adeguato supporto probatorio né sono state formulate istanze istruttorie sul punto. Le prove acquisite (doc. 7 e 8 ricorrente) consentono, in quanto non contestate, di ritenere provato – e la circostanza è stata altresì confermata dalla convenuta in udienza – che la convenuta svolga attività di ..., peraltro da epoca antecedente al divorzio, ma l'allegazione attorea circa un presumibile aumento dei proventi di detta attività non è assistita da idonea prova. Anzi, dalla documentazione reddituale versata in atti dalla convenuta emerge che i redditi imponibili della medesima dal 2009 al 2014 hanno subito oscillazioni contenute, variando

Quanto, infine, alla circostanza della successione della madre della convenuta, costei ha dichiarato all'udienza del ...2016 di aver ricevuto cinque anni fa circa 50.000 euro a seguito del decesso di sua madre. Tale

introito, di cui peraltro non sono noti né dettagli né impiego, non appare rilevante, soprattutto per la sua collocazione risalente nel tempo, ai fini della verifica attuale delle condizioni economiche delle parti in rapporto all'equilibrio raggiunto in sede di divorzio, ignoto essendo inoltre se tale somma permanga nella disponibilità della convenuta ovvero sia stata, in tutto o in parte, consumata.

In conclusione, ritiene il Collegio che non sia stato accertato un mutamento del rapporto tra le condizioni economiche delle parti, rispetto al momento del divorzio, tale da giustificare una revisione della sentenza.

Difettando la prova dei fatti costitutivi della domanda attorea, è superflua la disamina delle eccezioni della convenuta circa l'effettiva consistenza del patrimonio del ricorrente, non essendo del resto stata avanzata domanda riconvenzionale.

Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente soccombente e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro), previa riduzione per il numero limitato di questioni oggetto della controversia, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ZZ e TT per difetto di legittimazione passiva della convenuta;

RIGETTA il ricorso, nel resto.

CONDANNA XX a rifondere a YY le spese di lite, che si liquidano in € 2.900 (di cui € 900 per fase studio, € 600 per fase introduttiva, ed € 1.400 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2016

Il Presidente

Il Giudice Est.

Dott. Cesare Castellani

Dott. Marco Carbonaro